

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1184 del 27/02/2025
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone Piazza Garibaldi n. 12. Modifica sostanziale dell'autorizzazione relativa all'impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Sogliano al Rubicone Via Ponte Uso n. 22.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1221 del 27/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone – Piazza Garibaldi n. 12. **Modifica** sostanziale dell'autorizzazione relativa all'impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ponte Uso n. 22.**

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso che la ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** è in possesso di **autorizzazione unica alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con DET-AMB-2016-2726 del 05.08.2016, ricompresa all'interno del provvedimento di VIA emanato con D.G.R. n. 1446 del 12.09.2016, per l'impianto sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ponte Uso n. 22**, successivamente modificata con DET-AMB-2021-4624 del 17.09.2021;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 in data 12.04.2024, acquisita al PG n. 68087 del 12.04.2024, con cui **Sogliano Ambiente S.p.A.** chiede la modifica sostanziale dell'autorizzazione suddetta;

Dato atto che le **modifiche** riguardano in particolare i seguenti aspetti:

- a. l'incremento della quantità di rifiuti complessivamente trattabili fino a 9.000 t/anno (rispetto alle attuali 5.500 t/anno);
- b. l'incremento dei quantitativi di rifiuti pericolosi in stoccaggio istantaneo da 25 a 50 tonnellate;
- c. modifiche alle linee di trattamento rifiuti comprensive di installazione dei seguenti macchinari:
 - installazione di un vaglio rotante per la separazione dei metalli dalle frazioni leggere, di un sistema di selezione automatico in grado di separare la frazione plastica dai metalli e di nuovi nastri trasportatori nella Linea RAEE R2-R4;
 - installazione di una tavola densimetrica in grado di separare il rame dalla frazione plastica più fine e di un vibrovaglio in grado di separare in granulometrie differenti il vetro prodotto nella linea Solar Glass;
- d. introduzione di nuovi codici EER non pericolosi e pericolosi da sottoporre a messa in riserva e recupero;
- e. adeguamento del sistema di aspirazione e incremento della portata del punto di emissione E1A e dismissione della caldaia a metano per usi civili (punto di emissione E3);
- f. installazione di pannelli sotto una tettoia esistente in cui si prevede l'individuazione di un'area dedicata allo stoccaggio delle batterie/accumulatori prima depositati all'interno del fabbricato al fine di migliorare gli aspetti di sicurezza in materia

- antincendio;
- g. conseguenti modifiche al layout dell'impianto.

Dato atto altresì che l'istanza presentata comprende anche le seguenti richieste di titoli abilitativi:

- h. SCIA ordinaria con inizio lavori differito per l'installazione di pannelli sotto la tettoia in cui si prevede di stoccare le batterie;
- i. Autorizzazione paesaggistica;
- j. Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- k. Modifica dell'autorizzazione alla gestione rifiuti;
- l. Rilascio di nuovo parere in merito all'impatto acustico dello stabilimento.

Precisato che è stata inoltre attivata istanza di esame progetto presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Forlì-Cesena (Prot. VVF I.0005175 del 04.04.2024) relativamente alla modifica dell'ubicazione dello stoccaggio delle batterie e degli accumulatori;

Considerato che le modifiche richieste sono state sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening), sulla quale la Regione Emilia Romagna si è espressa con Determinazione n. 1043 del 22.01.2024 (acquisita da ArpaE al PG n. 16196 del 26.01.2024), escludendo le stesse dalla ulteriore procedura di V.I.A., nel rispetto della condizione di seguito riportata:

1. dovranno essere effettuati, all'emissione E1a e per gli inquinanti attualmente autorizzati, quattro monitoraggi/anno con frequenza trimestrale, per i primi due anni di attività nella nuova configurazione. I risultati di tali monitoraggi andranno inviati ad ArpaE entro 30 giorni dalla loro effettuazione;

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta **Sogliano Ambiente S.p.A.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG. n. 72641 del 18.04.2024;
- la nota PG n. 87021 del 13.05.2024, con cui questo Servizio ha richiesto al Distretto Territoriale di ArpaE l'istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti e sulla matrice emissioni in atmosfera;
- la nota PG n. 87063 del 13.05.2024, con cui è stata convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, fissata per il giorno 30.07.2024;
- la nota PG n. 125618 del 09.07.2024, con cui **Sogliano Ambiente S.p.A.** trasmette il parere definitivo favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (prot. VVFF n. 10013 del 19.06.2024) relativo alle modifiche in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - *Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.*
 - *Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.*;
- la nota PG n. 135142 del 24.07.2024 con cui il Comune di Sogliano al Rubicone trasmette il contributo istruttorio di competenza per la seduta della Conferenza dei Servizi del 30.07.2024, con il quale evidenzia la necessità di documentazione integrativa in merito al titolo edilizio, inoltre informa di aver inviato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per

il Turismo – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini la Proposta di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. ed esprime i seguenti pareri in merito alla conformità Edilizia-Urbanistica e dell'impatto acustico:

- “[...] Conformità Edilizia-Urbanistica degli interventi

Considerato che l'impianto in parola ricade nella vigente strumentazione urbanistica comunale, all'interno del sub-ambito A.13-2 “Tessuti specializzati misti” dedicati prevalentemente alla funzione produttiva, commerciale e direzionale, quale è l'impianto in parola; Considerato che le opere di modifica dell'impianto ricadono fra gli interventi ammessi per il subambito citato; si esprime parere favorevole in relazione alla conformità edilizia-urbanistica degli interventi previsti.

[...]

- Parere impatto acustico

Esaminata la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico allegata alla documentazione dell'istanza in argomento, sottoscritta dal Tecnico competente in acustica ambientale [...] nella quale si conclude che le simulazioni effettuate per le modifiche previste hanno permesso di valutare che l'intervento di progetto può ritenersi compatibile dal punto di vista acustico con la normativa vigente;

preso atto delle conclusioni del documento di impatto acustico ambientale succitato;

si esprime parere favorevole in merito all'impatto acustico derivante dall'impianto a seguito delle modifiche previste in considerazione del fatto che “le simulazioni effettuate per le modifiche previste hanno permesso di valutare che l'intervento di progetto può ritenersi compatibile dal punto di vista acustico con la normativa vigente”;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 30.07.2024, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata;

Vista la nota PG n. 141810 del 02.08.2024, con cui il Distretto Territoriale di Arpaè ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa resa nella seduta della conferenza del 30.07.2024;

Atteso che, con nota PG n. 152418 del 22.08.2024, è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 45 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione specificata nella riunione della Conferenza dei Servizi del 30.07.2024, in conformità con quanto indicato nel verbale della riunione, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Vista la nota PG n. 158519 del 03.09.2024, con cui il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 30.07.2024 è stato trasmesso alla ditta in oggetto e agli Enti interessati;

Vista la nota acquisita al PG n. 173799 del 26.09.2024, con cui **Sogliano Ambiente S.p.A.** ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza dei Servizi;

Tenuto conto che con note PG n. 192041 del 23.10.2024 e PG n. 217761 del 02.12.2024 è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta dalla ditta e contestualmente è stata convocata la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 11.12.2024, successivamente posticipata al 15.01.2025 con nota PG n. 221732 del 06.12.2024, a causa di sopraggiunti impedimenti lavorativi non prorogabili;

Acquisita al PG n. 227070 del 16.12.2024, l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Responsabile Area Ambiente, Territorio, Edilizia Privata del Comune di Sogliano al Rubicone, comprensiva del parere espresso dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle

Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini favorevole nel rispetto della seguente prescrizione: *“i pannelli di tamponatura abbiano cromia simile a quella del fronte del capannone a cui è addossata la pensilina, così come proposto in relazione paesaggistica ma non specificato nelle tavole grafiche e non specificato nella relazione tecnica”* [parere MIC_SABAP-RA|26/07/2024|0012028-P];

Considerato che la Conferenza, nella seduta conclusiva tenutasi in modalità telematica in data 15.01.2025, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla modifica sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati del presente atto, fatta salva la presentazione di specifica documentazione da parte della ditta;

Acquisita al PG n. 10039 del 20.01.2025 la relazione tecnica istruttoria del Distretto Territoriale di Arpae resa nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 15.01.2025;

Vista la nota acquisita al PG n. 7558 del 15.01.2025, con cui è pervenuto il parere favorevole alle opere in progetto della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

Vista la nota acquisita al PG n. 9072 del 17.01.2025, con cui il Comune di Sogliano al Rubicone ha formalizzato il parere reso nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 15.01.2025, con il quale, in particolare, ha comunicato la completezza documentale del titolo edilizio presentato per le opere in argomento, SCIA del 15.04.2024 pgn. 4388 (rif. SCIA-029-2024), precisando che il titolo avrebbe espletato la sua efficacia dall'atto autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia in data 30.01.2025;

Vista la nota acquisita al PG n. 33378 del 20.02.2025, con cui **Sogliano Ambiente S.p.A.** trasmette la documentazione richiesta nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 15.01.2025;

Vista la nota acquisita al PG n. 35437 del 24/02/2025, con cui il Comune di Sogliano al Rubicone trasmette un allegato mancante citato nell'Autorizzazione Paesaggistica trasmessa con nota PG n. 227070 del 16.12.2024;

Visto che la documentazione relativa al procedimento in parola, come successivamente integrata, è costituita in particolare dai seguenti elaborati, articolati in relazione ai procedimenti richiesti:

Autorizzazione art. 208

- Elaborato 1 - Relazione tecnica Rev. 0 aprile 2024 (PG n. 68087/24)
- Elaborato 2 - Valutazione previsionale di impatto acustico Rev. 0 aprile 2024 (PG n. 68087/24)
- Schede tecniche dei macchinari (PG n. 68087/24)
- Relazione di riscontro alle integrazioni richieste con nota Arpae-SAC di Forlì-Cesena PG/2024/152418 del 22.08.2024, datata settembre 2024 (PG n. 173799/24)
- Manuale Gestione Operativa - Rev. 03-2024 (PG n. 173799/24)
- Allegato 3 al Manuale Gestione Operativa: Procedura Verifica Criteri Conformità Rottami – P.O.23. - Rev. n. 03 del 22.09.2024 (PG n. 173799/24)
- Allegato 8 al Manuale Gestione Operativa: Procedura di controllo radiometrico operativa

per controlli radiometrici con strumentazione fissa - Rev. n. 03 del 22.09.2024 (PG n. 173799/24)

- Allegato 9 al Manuale Gestione Operativa: Requisiti per Accredimento CdC RAEE (PG n. 173799/24)
- P.O. 06 Gestione dei rifiuti speciali prodotti - Rev. 25 del 20.02.2025 (PG n. 33378/25)
- Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti - Rev.1 di settembre 2024 (PG n. 173799/24)
- Elaborato P02 “Planimetria delle emissioni” - Rev. 02 sett. 2024 (PG n. 173799/24)
- Elaborato P01 “Planimetria generale” - Rev. 03 sett. 2024 (PG n. 173799/24)
- Attestato accreditamento CDC RAEE datato 04.09.2024 (PG n. 173799/24)
- Planimetria della rete fognaria con individuazione del nuovo pozzetto saracinesca (PG n. 173799/24)

SCIA e Autorizzazione Paesaggistica semplificata

- Modulo 1 - Titolo edilizio o istanza di conferenza di servizi preventiva (PG n. 68087/24)
- Modulo 2 - Relazione tecnica di asseverazione di titolo edilizio o istanza (PG n. 68087/24)
- Relazione tecnica, datata 21.02.2024 (PG n. 68087/24)
- Relazione tecnica, datata 28.08.2024 (PG n. 173799/24)
- Documentazione fotografica (PG n. 68087/24)
- MUR A.1/D.1 ai sensi dell'art. 10 c.3 della L.R. 19/2008 e s.m.i. (PG n. 68087/24)
- Tav. 1 Stato Attuale - pianta, datata 21.02.2024 (PG n. 68087/24)
- Tav. 1A Stato Attuale - prospetti/sezione, datata 21.02.2024 (PG n. 68087/24)
- Tav. 2 Stato Progetto - pianta, datata 21.02.2024 (PG n. 173799/24)
- Tav. 2A Stato Progetto - prospetti/sezioni, datata 21.02.2024 (PG n. 173799/24)
- Tav. 3 Stato Comparativo - pianta, datata 21.02.2024 (PG n. 173799/24)
- Tav. 3A Stato Comparativo - prospetti/sezioni, datata 21.02.2024 (PG n. 173799/24)
- Allegato C (di cui all'art. 8, comma 1 del DPR.31 del 13.02.2017) - Istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata (PG n. 35437/25)

Elaborati relativi alla valutazione progetto presentata al Comando dei Vigili del Fuoco

- Relazione tecnica di prevenzione incendi, datata 02.04.2024 (PG n. 68087/24)
- Carta tematica di prevenzione incendi, datata 02.04.2024 (PG n. 68087/24)
- Calcolo del carico di incendio e determinazione della classe di appartenenza, datata 02.04.2024 (PG n. 68087/24)

Dato atto che **Sogliano Ambiente S.p.A.** è inoltre in possesso per l'impianto in oggetto dei seguenti certificati, acquisiti al PG n. 895 del 03.01.2025:

- EMAS, con certificato rilasciato in data 18.04.2024, avente validità fino al 21.10.2025;
- ISO 14001:2015, con certificato rilasciato in data 22.11.2024 avente validità fino al 03.11.2025;
- ISO 9001:2015, con certificato rilasciato in data 27.12.2024 avente validità fino al 01.12.2025;

Dato atto che **Sogliano Ambiente S.p.A.** è inoltre in possesso di certificati attestanti la conformità del sistema di gestione applicato ai seguenti regolamenti:

- Certificato attestante la conformità del sistema di gestione applicato al Regolamento UE 333/2011, limitatamente ai rottami di ferro e acciaio, rilasciato in data 30.04.2024 e avente

validità fino al 09.05.2027 (PG n. 82321/24);

- Regolamento UE n. 1179/2012, relativamente ai rottami di vetro, rilasciato in data 04.07.2022 e avente validità fino al 03.07.2025 (PG n. 114563/22);

Considerato che la Conferenza nella seduta del 15.01.2025 ha ritenuto opportuno mantenere la possibilità che la ditta si certifichi nuovamente anche per i rottami di alluminio senza necessità di presentare una nuova modifica dell'autorizzazione, in considerazione della presenza di due prescrizioni già presenti nell'autorizzazione vigente, secondo le quali:

- è esclusa la possibilità di recupero R4 sugli End of Waste di Alluminio in assenza di un certificato attestante la conformità al regolamento 333/11 anche per i rifiuti di alluminio (prescrizione n. 6 dell'allegato A al presente atto);
- deve essere comunicata tempestivamente ogni modifica ai certificati (prescrizione n. 8 dell'Allegato A al presente atto), prevedendo pertanto che l'Autorità competente venga informata al momento del nuovo ottenimento della certificazione 333/11 per i rifiuti di Alluminio;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della L.R. n. 3/99;

Considerato che tale direttiva, all'art. 5 dell'Allegato A, prevede che:

- per le operazioni di recupero R12-R4-R5 l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua complessiva dell'impianto, espressa in tonnellate, di rifiuti pericolosi per 15,00 €/t (con un importo minimo pari a 100.000,00 €) e per 12,00 €/t per i rifiuti non pericolosi (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);
- per le operazioni di messa in riserva R13 l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi espressa in tonnellate per 140,00 €/t (con un importo minimo pari a 20.000,00 €) e per 250,00 €/t la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti pericolosi (con un importo minimo pari a 30.000,00 €);

Dato atto pertanto che:

- il quantitativo annuale di rifiuti non pericolosi che verrà recuperato mediante operazioni R12-R4-R5 presso l'impianto sarà pari a 9.000 t/anno di cui massimo 2.400 t di rifiuti pericolosi;
- la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti da avviarsi esclusivamente alla operazione di messa in riserva R13 sarà pari a 25 t per i rifiuti non pericolosi e pari a 25 t per i rifiuti pericolosi;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria risulta così determinato alla luce dei suddetti importi e criteri, nonché della richiesta avanzata dalla ditta nella seduta della Conferenza del 09.09.2021:

- $25 \text{ t} \times 140,00 \text{ €/t} + 25 \times 250,00 \text{ €/t} = \text{€ } 9.750,00$ (per l'operazione R13) con importo minimo pari a 30.000 t;
- $2.400 \times 15 + 6.600 \text{ t} \times 12,00 \text{ €/t} = \text{€ } 115.200,00$ (per le operazioni R12-R4-R5);
- l'importo complessivo della garanzia finanziaria risulta quindi pari a 145.200,00 €;

Dato atto che la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è

ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae per l'esercizio dell'impianto, conformemente alla L. 1/11, essendo la ditta in possesso del certificato di Registrazione Emas sopra citato, deve essere ridotto del 50% e, pertanto, è pari a:

$$145.200 \text{ €/t} \times 0,5 = \mathbf{72.600,00 \text{ €}};$$

Acquisito al PG n. 37353 del 26.02.2025 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **Sogliano Ambiente S.p.A.**;

Preso atto che, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 17.02.2025, **Sogliano Ambiente S.p.A.** risulta iscritta, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'“*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*”;

Visto il “Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027”, approvato con Deliberazione assembleare n. 87 del 12.07.2022;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto congruo accogliere l'istanza avanzata dalla ditta **Sogliano Ambiente S.p.A.**, **modificando l'autorizzazione unica** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 15.01.2025, ricomprendendo e sostituendo con il presente atto anche il titolo abilitativo per la realizzazione delle opere necessarie (SCIA e autorizzazione paesaggistica);

Ritenuto opportuno aggiornare gli Allegati 1 “Gestione rifiuti” e 3 “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera” dell'autorizzazione vigente a seguito delle modifiche in oggetto, sostituendoli integralmente con gli allegati al presente atto al fine di facilitare la lettura delle prescrizioni;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per le modifiche sostanziali di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 “*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*” di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva

Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

DETERMINA

1. **di modificare** l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata alla ditta **Sogliano Ambiente S.p.A.** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con DET-AMB-2016-2726 del 05.08.2016, ricompresa all'interno del provvedimento di VIA emanato con D.G.R. n. 1446 del 12.09.2016, e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ponte Uso n. 22**, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle riportate negli Allegati 1, 3 e 4 al presente atto;
2. **di dare atto** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06, la presente modifica all'autorizzazione vigente ricomprende e sostituisce:
 - a. modifica dell'autorizzazione alla gestione rifiuti (Allegato 1);
 - b. modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Allegato 3);
 - c. parere sull'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
 - d. SCIA ordinaria con inizio lavori differito al rilascio della presente autorizzazione, per le opere di tamponamento della tettoia esistente in cui si prevede di stoccare le batterie;
 - e. Autorizzazione paesaggistica (Allegato 4) relativa alla SCIA;
3. **di approvare** i seguenti allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto e della DET-AMB-2016-2726 del 05.08.2016 e s.m.i.:
 - l'Allegato 1 "Gestione rifiuti";
 - l'Allegato 3 "Emissioni in atmosfera";
 - l'Allegato 4 "Autorizzazione paesaggistica";
4. **di dare atto** che l'Allegato 1 e l'Allegato 3, parti integranti e sostanziali alla presente determinazione, modificano e sostituiscono i medesimi Allegati della DET-AMB-2016-2726 del 05.08.2016 e s.m.i.;
5. **di approvare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il progetto presentato dalla ditta **Sogliano Ambiente S.p.A.**, relativo alle modifiche in oggetto come da elaborati progettuali allegati alla SCIA ordinaria depositata;
6. **di autorizzarne** contestualmente la realizzazione, dando atto che il presente provvedimento ricomprende e sostituisce la segnalazione certificata di inizio attività limitatamente agli interventi oggetto del presente provvedimento (come rappresentate nella documentazione depositata per il procedimento SCIA e Autorizzazione Paesaggistica

semplificata in premessa esplicitata);

7. **di stabilire** che le opere edilizie dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto contenuto nella SCIA del 15.04.2024 pgn. 4388 (rif. SCIA-029-2024), come in premessa esplicitato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere MIC |MIC_SABAP-RA|26/07/2024|0012028-P espresso dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini: i pannelli di tamponatura abbiano cromia simile a quella del fronte del capannone a cui è addossata la pensilina, così come proposto in relazione paesaggistica;
 - b. dovrà essere data formale comunicazione di inizio lavori completa di:
 - i. adempimenti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 81/2008, ovvero:
 - Copia fotostatica del certificato di iscrizione della Ditta esecutrice delle opere alla Camera di Commercio Industria e Artigianato i corso di validità;
 - Autocertificazione da parte della Ditta esecutrice delle opere in ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale previsti nell'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008, comprensiva di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
 - Autocertificazione da parte della Ditta esecutrice le opere relativamente al contratto collettivo nazionale applicato.
 - ii. adempimenti di cui all'art. 89 del D.Lgs. 81/08 in merito all'obbligo della redazione del piano di sicurezza e coordinamento e in merito alla nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
8. **di dare atto** che la SCIA del 15.04.2024 pgn. 4388 (rif. SCIA-029-2024) **prende efficacia a decorrere dalla data del presente atto;**
9. **di dare atto** che l'Autorizzazione Paesaggistica emessa dal Comune di Sogliano al Rubicone il 03.12.2024 pgn. 14070 (rif. A.AMB-014/2024) è sostituita dall'Allegato 4 al presente atto e **prende efficacia a decorrere dalla data del presente atto;**
10. **di precisare** che:
 - a. le comunicazioni di inizio e di ultimazione dei lavori previste dalla normativa edilizia oltre che al Comune di Sogliano al Rubicone dovranno essere trasmesse per opportuna conoscenza anche ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena;
 - b. **l'attività di cantiere non potrà in alcun modo interferire con il normale svolgimento dell'attività di gestione rifiuti.** Qualora ciò si verificasse, l'attività di gestione rifiuti dovrà essere sospesa fino al completamento dei lavori a causa del suddetto impedimento;
 - c. non essendo stata prevista una gestione transitoria dell'impianto durante la fase di cantiere, si precisa che la gestione rifiuti potrà avvenire solo nelle aree e nelle modalità attualmente autorizzate, fatte salve le riduzioni di superfici dovute alla presenza del cantiere stesso;
 - d. ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio

dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del D.P.R. 151/11;

- e. le eventuali varianti in corso d'opera sostanziali della SCIA dovranno essere procedute ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 mediante modifica dell'autorizzazione. Eventuali varianti in corso d'opera non sostanziali rispetto alla normativa edilizia dovranno essere comunicate al Comune e ad Arpa, fatta salva la necessità di avviare il procedimento di modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
 - f. la messa in riserva dei rifiuti sotto la tettoia oggetto della SCIA potrà avvenire solo a seguito di:
 - i. presentazione al Comune della relativa SCEAA;
 - ii. presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11
 - iii. accettazione della garanzia finanziaria di cui al successivo punto 13 da parte di Arpa-SAC;
11. **di precisare** altresì che per l'ottenimento di End of waste costituiti da rottami di alluminio la ditta dovrà ottenere l'aggiornamento del certificato ai sensi del Reg. 333/11 in modo da ricomprendere anche tali materiali;
12. **di prendere atto** che il Comune di Sogliano al Rubicone, nella seduta della Conferenza dei Servizi del 30.07.2024, ha espresso parere favorevole in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i.;
13. **di stabilire** che, **entro 90 giorni dalla data del presente atto**, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpa deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e agli importi del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpa - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 72.600,00**.
 - b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità della DET-AMB-2016-2726 del 05.08.2016 e s.m.i. maggiorata di due anni;
 - c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della

R.E.R. n. 1991/03);

- d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - f. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, dell'appendice della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - h. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta **la revoca del presente atto previa diffida**;
 - i. In ogni caso l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti di cui al presente atto è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione;
14. **di stabilire** che deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae ogni variazione riguardante il certificato di registrazione EMAS e la certificazione ISO 9001 del sistema di gestione dell'impianto in oggetto (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
15. **di precisare** che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2016-2726 del 05.08.2016 e s.m.i. non espressamente modificate con il presente atto. **Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta**;
16. **di dare atto** che il Distretto Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
17. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
18. **di dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
19. **di fare salvi**:
- a. i diritti di terzi;
 - b. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

- c. quanto previsto dalla normativa antincendio;
- d. quant'altro previsto dal D.Lgs. n. 49/14 e dal D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto in oggetto;
- e. gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 101/20;
- f. quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento alle disposizioni della D.G.R. n. 1446 del 12.09.2016 e della Det. Reg. n. 1043 del 22.01.2024 (screening);
- g. gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h. eventuali modifiche alle normative vigenti;

20. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

21. **di dare atto** che:

- a. il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- b. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- c. ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;

22. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, e per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza, ad Arpae – Distretto Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune di Sogliano al Rubicone, all'Azienda USL Romagna Distretto di Cesena, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e alla Provincia di Forlì-Cesena.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti
documento firmato digitalmente

ALLEGATO 1

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di gestione rifiuti della ditta **Sogliano Ambiente S.p.A.** relativamente all'impianto sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ponte Uso n. 22** è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del **D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza inconvenienti da rumori e odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	Codice EER	Descrizione EER	Operazioni autorizzate	Quantitativo o massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)
A1	070213	rifiuti plastici	R13 - R12		
	080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317			
	170401	rame, bronzo, ottone			
	170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410			
A2	150104	imballaggi metallici	R13 - R4	301 t di cui al massimo 25 t di rifiuti pericolosi (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alle righe A1, A2, A3)	9.000 t/anno di cui massime 2.400 t/anno di rifiuti pericolosi (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alle righe A1, A2, A3, B, C)
	150105	imballaggi compositi			
	150106	imballaggi in materiali misti			
	160117	metalli ferrosi			
	160118	metalli non ferrosi			
	160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303			
	170405	ferro e acciaio			
	170407	metalli misti			
	191001	rifiuti di ferro e acciaio			
	191002	rifiuti di metalli non ferrosi			
191202	metalli ferrosi				

	Codice EER	Descrizione EER	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)
	191203	metalli non ferrosi			
	191204	plastica e gomma			
	191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211			
	160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212			
	200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi			
A3	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13 - R12 R5 - R4		
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215			
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135			
B	090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	R13	25 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)	
	160604	batterie alcaline (tranne 160603)			
	160605	altre batterie ed accumulatori			
	170402	alluminio			
	170403	piombo			
	170404	zinco			
	170406	stagno			
200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133				
C	080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	R13	25 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C)	
	160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114			

	Codice EER	Descrizione EER	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)
	160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB			
	160210*	apparecchiature fuori uso contenenti pcb o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209			
	160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC			
	160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso			
	160601*	batterie al piombo			
	160602*	batterie al nichel-cadmio			
	160603*	batterie contenenti mercurio			
	200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio			
	200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi			
	200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603			

3. l'impianto deve essere gestito conformemente al Manuale di gestione operativa - Rev. 03 sett. 2024 e alla perimetrazione e alla suddivisione degli specifici settori riportati nell'Elaborato P01 "Planimetria generale" Rev. 03 sett. 2024;
4. i depositi e gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso e/o in uscita dall'impianto (recupero, smaltimento, ecc.) e dei materiali prodotti (EoW) devono essere separati tra loro ed identificati in modo permanente con adeguata etichettatura, segnaletica orizzontale e/o verticale, "bandellature", delimitazione di aree, ecc. ben visibili per dimensioni e collocazioni;
5. per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio, la ditta dovrà mantenere per 3 anni a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
6. l'operazione di recupero R4 autorizzata è finalizzata esclusivamente all'ottenimento di End of Waste conformi al Regolamento (UE) n. 333/11:
 - o i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento (Ue) n. 333/11 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo

regolamento;

7. l'operazione di recupero R5 autorizzata è finalizzata esclusivamente all'ottenimento di End of Waste conformi al Reg. 1179/12:
 - i rifiuti costituiti da rottami di vetro avviati all'operazione di recupero R5 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Reg. 1179/12 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento;
8. deve essere comunicata tempestivamente ad Arpa – SAC di Forlì-Cesena ogni variazione riguardante la certificazione attestante la conformità ai Reg. UE n. 1179/12 e Reg. UE n. 333/11, relativamente ai rottami di vetro, ferro, acciaio e alluminio (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
9. qualora i materiali ottenuti dall'attività di recupero non presentino le caratteristiche previste dai Regolamenti europei suddetti restano classificati come rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
10. il processo di trattamento (recupero R4) cui saranno sottoposti i rifiuti pericolosi dovrà prevedere in primo luogo la messa in sicurezza degli stessi, tramite rimozione manuale delle componenti pericolose, potenzialmente pericolose o critiche e collocazione in casse o fusti in HDPE specificatamente omologati, salvaguardandone l'integrità per evitare il rischio di dispersione;
11. non potranno essere sottoposte a trattamento (recupero R4) le tipologie di RAEE pericolosi di cui ai punti g), h), i), l) dell'Allegato VII del D.Lgs. 49/2014 (es: frigoriferi, congelatori, monitor a tubo catodico, lampade e neon a scarica, ecc.);
12. qualora siano ritirati moduli fotovoltaici che utilizzano altri materiali semiconduttori tipo silicio amorfo, tellururo o solfuro di cadmio (CdTe – CdTeS), arseniuro di Gallio (GaAs) o altre leghe a base di diseleniuro di indio, rame, gallio e selenio (CIS, CIGS, CIGSS), dovrà essere indicato con adeguata cartellonistica il tipo di materiali semiconduttori contenuti in tali moduli depositati in messa in riserva R13; inoltre, tali moduli dovranno essere detenuti in modo adeguato e separati fra loro;
13. una volta ultimati gli impianti non ancora installati dovranno essere presentate le relative schede di conformità CE;
14. le operazioni di carico dei rifiuti pericolosi stoccati all'interno del magazzino potranno avvenire unicamente sotto tettoia;
15. i rifiuti classificati con i codici EER 150105, 150106 e 160304 potranno essere trattati in impianto (recupero R4) solo qualora sia in essi presente una componente metallica di almeno il 15%;
16. deve essere assicurata la compatibilità tra contenitori e rifiuti in essi stoccati. La movimentazione dei contenitori mobili deve essere effettuata con particolare cura in modo da evitare danneggiamenti, rottura o versamenti;
17. tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti nella fase di gestione dell'impianto dovranno essere contrassegnati da idonea segnaletica ben visibile per dimensione e collocazione in cui sia indicato il codice EER del rifiuto contenuto, nonché le relative caratteristiche di pericolo (HP);

18. in corrispondenza delle diverse aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi dovranno essere presenti anche le tabelle con le necessarie precauzioni per le operazioni di movimentazione degli stessi per evitare percolamenti o fuoriuscite anche accidentali di liquidi o di gas pericolosi;
19. in prossimità dell'area di stoccaggio delle batterie dovrà essere presente idoneo materiale neutralizzante di varia natura da utilizzare in caso di perdite accidentali;
20. dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate dal Servizio Territoriale di Arpae, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
21. la ditta dovrà svolgere la sorveglianza radiometrica sui materiali trattati secondo la procedura predisposta e approvata dall'Esperto in Radioprotezione. Resta fermo che gli strumenti in dotazione dovranno essere conformi a quanto previsto nella UNI 10897/2016;
22. in caso di modifica/risoluzione dell'attuale incarico, la ditta dovrà provvedere alla nomina del nuovo Esperto in Radioprotezione di grado II/III che si dovrà far carico di aggiornare/approvare la procedura relativa alla sorveglianza radiometrica di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 101/20. Copia dei documenti dovrà essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli organi di controllo.
23. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
24. i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;
25. la ditta ha l'obbligo di verificare che le ditte a cui vengono ceduti i rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative;
26. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
27. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 2291 del 27 dicembre 2021;

A. PREMESSE

Lo stabilimento è in possesso di autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2726 del 05.08.2016, ricompresa all'interno del provvedimento di V.I.A. emanato con D.G.R. n. 1446 del 12.09.2016, per l'impianto sito in Comune di Sogliano al Rubicone (FC), via Ponte Uso n. 22.

La succitata autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ricomprende e sostituisce anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Allegato 3).

Con l'istanza in oggetto presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la Ditta ha chiesto la modifica della succitata autorizzazione unica DET-AMB-2016-2726 del 05.08.2016 e s.m.i.; in particolare, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, le modifiche richieste riguardano i seguenti aspetti:

- realizzazione di una nuova Linea di aspirazione C con portata complessiva pari a circa 9.000 Nm³/h, tramite due nuovi punti di aspirazione denominati 1C e 2C del nuovo sistema di selezione di frazioni ad alta purezza nella linea RAEE R2-R4: le bocchette convogliano l'aria aspirata all'esistente punto di emissione in atmosfera E1a;
- installazione di una tavola densimetrica nella linea Solar Glass, collegata al sistema di aspirazione afferente al punto di emissione E1a tramite un nuovo punto di aspirazione della Linea di aspirazione A, denominato 5A, con portata pari a 1.000 Nm³/h;
- installazione di un vaglio rotante nella linea rae R2-R4, collegato al sistema di aspirazione afferente al punto di emissione E1a tramite un nuovo punto di aspirazione della Linea di aspirazione B, denominato 5B, con portata pari a 5.000 Nm³/h;
- incremento del valore di portata massima della emissione E1a da 25.000 a 45.000 Nm³/h, a seguito dell'adeguamento del sistema di aspirazione, in funzione della possibilità di far funzionare contemporaneamente le linee di aspirazione;
- dismissione della caldaia a metano per usi civili e relativa emissione E3;
- inserimento di 6 torrini di estrazione dell'aria collocati sul tetto dell'edificio principale e 8 ventole posizionate sulle finestrate.

Il progetto complessivo di modifica proposto dalla Ditta, comprensivo anche delle modifiche riguardanti le emissioni in atmosfera come sopra rappresentate, è stato in precedenza sottoposto ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti", a verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening), conclusasi con D.G.R. della Regione Emilia-Romagna n. 1043 del 22.01.2024 che ha escluso, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della succitata L.R., il progetto presentato da ulteriore procedura di V.I.A.

Con nota del 13.05.2024 prot. n. PG/2024/87021 è stata richiesta al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31.12.15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione tecnica istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, anche con riferimento alle emissioni in atmosfera.

La Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 15.01.2025, ha accolto quanto proposto in seduta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, così come successivamente formalizzato con relazione tecnica PG/2025/10039 del 20.01.2025, che di seguito si riporta limitatamente alla matrice "emissioni in atmosfera":

"Omissis...

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la modifica piu' importante e sostanziale è l'incremento di portata dell'emissione E1a motivata da queste novità impiantistiche riportate in relazione:

- 1. realizzazione del nuovo punto di aspirazione dell'esistente Linea di aspirazione A, denominato 5A, con portata pari a 1.000 Nm³/h per l'aspirazione della nuova tavola densimetrica della Linea Solar Glass;*
- 2. realizzazione del nuovo punto di aspirazione dell'esistente Linea di aspirazione B, denominato 5B, con portata pari a 5.000 Nm³/h, per l'aspirazione del nuovo vaglio rotante della Linea RAEE R2-R4 (cfr. § 3.3.4). La linea di aspirazione B, per garantire le nuove portate dei suoi vari punti di aspirazione, verrà attrezzata con un nuovo ventilatore centrifugo da 30 kW;*
- 3. realizzazione della nuova Linea di aspirazione C con portata complessiva pari a circa 9.000 Nm³/h, tramite due nuovi punti di aspirazione denominati 1C e 2C del nuovo sistema di selezione di frazioni ad alta purezza nella linea RAEE R2-R4 (cfr. § 3.3.5).*
- 4. Viene previsto inoltre una ulteriore modifica della Linea di aspirazione A, con l'aumento della portata del punto 2A (delaminazione vetro) da 3.000 a 5.000 Nm³/h e la riduzione della portata del punto 4A (turbina e vaglio) da 6.000 a 3.000 Nm³/h, e alla Linea di aspirazione B, con la riduzione della portata del punto 2B (tamburo magnetico) da 4.000 a 3.000 Nm³/h.*

Nello stato di progetto, le 3 linee di aspirazione (A, B e C), tutte afferenti all'esistente punto di emissione in atmosfera E1a, cui è asservito un sistema di trattamento costituito da filtro a maniche ad alta efficienza in testa al silo di raccolta delle polveri, dotato di pressostato differenziale, per l'abbattimento delle polveri presenti nelle correnti aspirate, potranno funzionare tutte 3 contemporaneamente, con una portata massima complessiva pari a 45.000 Nm³/h.

Come evidenziato nelle integrazioni presentate dal gestore, tutte le linee saranno collegate tramite tubazione zincata al silo contenente l'esistente sistema di trattamento costituito da filtri a maniche, dotato di pressostato differenziale, per l'abbattimento delle polveri presenti nelle correnti aspirate, rispetto al quale non si prevede alcuna modifica.

Le caratteristiche dimensionali (superficie 834 mq) raffrontate con la portata volumetrica massima richiesta (45000 Nmc/h) evidenziano il rispetto dei requisiti di velocità di filtrazione

specificati dall'allegato 3.2 dei Criteri Criaer.

In relazione infine ai limiti di emissione delle sostanze inquinanti i valori già autorizzati appaiono adeguati rispetto anche alla situazione impiantistica modificata”.

La Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 15/01/2025 ha espresso parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, con le prescrizioni sopra riportate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto altresì necessario:

- precisare che, valutato quanto dichiarato dalla ditta nella documentazione integrativa, i 6 torrioni di estrazione dell'aria collocati sul tetto dell'edificio principale e le 8 ventole posizionate sulle finestrate si configurano come emissioni non soggette ad autorizzazione, in quanto derivanti da sfiami e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto;
- eliminare le prescrizioni 9. e 10. di cui al paragrafo D. del precedente Allegato 3, in quanto riferite a precedenti istruttorie (e precedenti configurazioni impiantistiche) superate dalle successive modifiche;
- aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 30.07.2024 e 15.01.2025, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia:

- allegata alla domanda di VIA presentata al prot. prov.le con il n. 70095 del 04.08.2015, e successive integrazioni, per il rilascio della autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2726 del 05.08.2016, ricompresa all'interno del provvedimento di V.I.A. emanato con D.G.R. n. 1446 del 12.09.2016;
- presentata per il successivo aggiornamento dell'autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208, rilasciato con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4624 del 17.09.2021;
- allegata all'istanza di modifica presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 12.04.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/68087, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

**EMISSIONE E5 – IMPIANTO ABBATTIMENTO OFF-GAS AREA SVILUPPO PROCESSI
ASP-1100**

EMISSIONE E6 – LABORATORIO ANALITICO LAB-1200

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E9 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI (74 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile con potenza termica inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E10 - TORRINO ESTRAZIONE ARIA SUL TETTO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE

EMISSIONE E11 - TORRINO ESTRAZIONE ARIA SUL TETTO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE

EMISSIONE E12 - TORRINO ESTRAZIONE ARIA SUL TETTO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE

EMISSIONE E13 - TORRINO ESTRAZIONE ARIA SUL TETTO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE

EMISSIONE E14 - TORRINO ESTRAZIONE ARIA SUL TETTO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE

EMISSIONE E15 - TORRINO ESTRAZIONE ARIA SUL TETTO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE

EMISSIONE E16 - VENTOLA POSIZIONATA SULLE FINESTRATURE

EMISSIONE E17 - VENTOLA POSIZIONATA SULLE FINESTRATURE

EMISSIONE E18 - VENTOLA POSIZIONATA SULLE FINESTRATURE

EMISSIONE E19 - VENTOLA POSIZIONATA SULLE FINESTRATURE

EMISSIONE E20 - VENTOLA POSIZIONATA SULLE FINESTRATURE

EMISSIONE E21 - VENTOLA POSIZIONATA SULLE FINESTRATURE

EMISSIONE E22 - VENTOLA POSIZIONATA SULLE FINESTRATURE

EMISSIONE E23 - VENTOLA POSIZIONATA SULLE FINESTRATURE

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di recupero di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) non pericolosi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1A – LINEE DI TRATTAMENTO RIFIUTI - LINEA ASPIRAZIONE A, LINEA ASPIRAZIONE B, LINEA DI ASPIRAZIONE C

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	45.000	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Inquinanti	Valore limite di emissione (mg/Nmc)
Cadmio e suoi composti, espressi come Cd	0,09
Cadmio e suoi composti, espressi come Cd Mercurio e suoi composti, espressi come Hg	Somma 0,18
Cadmio e suoi composti, espressi come Cd Mercurio e suoi composti, espressi come Hg Tellurio e suoi composti, espressi come Te Nichel e suoi composti, espressi come Ni Arsenico e suoi composti, espressi come As Cobalto e suoi composti, espressi come Co	Somma 0,90
Cadmio e suoi composti, espressi come Cd Mercurio e suoi composti, espressi come Hg Tellurio e suoi composti, espressi come Te Nichel e suoi composti, espressi come Ni Antimonio e suoi composti, espressi come Sb Cromo e suoi composti, espressi come Cr Manganese e suoi composti, espressi come Mn Piombo e suoi composti, espressi come Pb Rame e suoi composti, espressi come Cu Stagno e suoi composti, espressi come Sn Vanadio e suoi composti, espressi come V Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi come SiO ₂	Somma 4,5
Polveri totali	18

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Sogliano al

Rubicone, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione modificata E1A**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, e **la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E1A** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E1A** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofo@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore **deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 5., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** della **emissione E1A** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e

mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

9. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 8. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di

tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

11. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulla **emissione E1A** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

12. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede

che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

13. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure

- mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
 - Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
 - Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
14. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal

D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, vanadio V, stagno Sn, Tellurio Te)	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

15. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e s.m.i.)

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 12.04.2024, acquisita al PG n. 68087/24, con cui la ditta **Sogliano Ambiente S.p.A.** chiede la **modifica sostanziale** dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2016-2726 del 05.08.2016 e s.m.i. relativa all'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di **Sogliano al Rubicone, Via Ponte Uso n. 22**, comprensiva della istanza di **SCIA** per "Ristrutturazione edilizia tramite chiusura di una tettoia esterna allo stabilimento industriale";

Rilevato che gli interventi previsti sono soggetti al procedimento di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi del DPR 31/2017 s.m.i., in quanto riconducibili al punto B.20 dell'allegato B del D.P.R. n° 31 del 13.02.2017;

Acquisita al PG n. 227070 del 16.12.2024, l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Responsabile Area Ambiente, Territorio, Edilizia Privata del Comune di Sogliano al Rubicone, comprensiva del parere della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio;

Richiamate le premesse della suddetta autorizzazione paesaggistica, di seguito riportate:

"Vista l'istanza presentata in data 15/04/2024 pgn. n° 4388 dalla SOGLIANO AMBIENTE S.P.A. [P.IVA 02482630403] P.zza Garibaldi n° 12 – Sogliano al Rubicone – FC con allegato progetto elaborato dal tecnico [...], tendente ad ottenere il rilascio di Autorizzazione Paesaggista per la:

Ristrutturazione edilizia tramite chiusura tettoia esterna di stabilimento industriale, sito in Via Ponte Uso n° 22 – Ponte Uso - Sogliano al Rubicone (FC).

Rilevato che gli interventi previsti sono soggetti al procedimento di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi del DPR 31/2017 s.m.i., in quanto riconducibili al punto B.20 dell'allegato B del D.P.R. n° 31 del 13.02.2017

Rilevato che gli interventi previsti sono soggetti al procedimento di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 s.m.i., in quanto ricadono all'interno di area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. quale territorio compreso entro i 150 ml. da fiumi, torrenti e corsi d'acqua, così come individuato all'interno del PSC Vigente (Tavola E1 - Aree soggette al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.);

Rilevato che l'area oggetto di intervento ricade all'interno delle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" – art. 17 del PTCP Vigente (così come individuato nella Tavola 2 – Zonizzazione Paesaggistica);

Acquisito il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio in data 04/06/2024, parere FAVOREVOLE in quanto l'intervento non altera in maniera significativa la percezione dei luoghi. [...];

Esaminata la documentazione e la Relazione Paesaggistica allegata all'istanza in argomento;

Vista la relazione illustrativa dell'Ufficio Tecnico Comunale prot. n° 7584 del 02/07/2024, sugli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e s.m.i.

Vista la proposta di autorizzazione paesaggistica del 02/07/2024 pgn. 7595 rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004, in relazione agli aspetti ambientali;

Visto il parere MIC\MIC_SABAP-RA\26/07/2024\0012028-P espresso dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, nel quale ritenendo l'intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici, esprimeva ai sensi del c.5 art. 146 del DLgs. 42/04 e s.m.i. parere vincolante, favorevole con prescrizioni: Si chiede che i pannelli di tamponatura abbiano cromia simile a quella del fronte del capannone a cui è addossata la pensilina, così come proposto in relazione paesaggistica ma non specificato nelle tavole grafiche e non specificato nella relazione tecnica ;

Dato atto che l'autorizzazione in parola è conseguente e relativa al procedimento istruttorio in corso relativo al procedimento "Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Sogliano Ambiente Spa con sede legale in comune di Sogliano al Rubicone, P.zza Garibaldi n° 12 - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2016-2726 del 05/08/2016 e s.m.i. relativa allo stabilimento sito in Comune di sogliano al Rubicone, via Ponte Uso n° 22 – Fasc. Reg. 16026/2024 di ARPAE"

Valutato:

- che l'opera è conforme alle disposizioni previste dal PSC e PTCP vigenti;*
- che le opere risultano compatibili rispetto ai valori paesaggistici specifici dell'area e congrue con i criteri di gestione della stessa;*

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 31/17;

tutto ciò premesso,

Ritenuto che l'intervento sia compatibile sotto il profilo paesaggistico;"

Acquisito al PG n. 9072 del 17.01.2025, il parere reso dal Comune di Sogliano al Rubicone per la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 15.01.2025 dal quale risulta in particolare la completezza documentale richiesta per la conformazione del titolo edilizio presentato per le opere in argomento SCIA del 15.04.2024 pgn. 4388 (rif. SCIA-029-2024) e l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

Dato atto che la Conferenza dei Servizi nella seduta del 15.01.2025 ha espresso parere favorevole alla modifica sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto di specifiche prescrizioni comprensiva tra l'altro della SCIA e di autorizzazione paesaggistica;

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i in relazione agli aspetti ambientali

Sogliano Ambiente S.p.A. [P.IVA 02482630403]

con sede legale in P.zza Garibaldi n° 12 – Sogliano al Rubicone – FC

per la:

Ristrutturazione edilizia tramite chiusura tettoia esterna di stabilimento industriale, sito in Via Ponte Uso n° 22 – Ponte Uso - Sogliano al Rubicone (FC).

secondo le modalità riportate negli elaborati dal tecnico progettista Geom. Ercolani Fabio, allegati alla presente in formato digitale, quale parte integrante e sostanziale, così identificabili:

25471-Tav.1_Stato_Attuale_-_pianta.pdf.p7m
25472-Tav.3A_Stato_Comparativo_-_prospetti.pdf.p7m
25473-Tav.2A_StatoProgetto_-_prospetti.pdf.p7m
25483-Relazione_tecnica.pdf.p7m
25485-Tav.1A_Stato_Attuale_-_prospetti.pdf.p7m
25487-Tav.2_Stato_Progetto_-_pianta.pdf.p7m
25488-Tav.3_Stato_Comparativo_-_pianta.pdf.p7m
25492-Tav.4_Documentazione_fotografica.pdf.p7m
25493-_All_C__DPR.31-2017_Ist_APSempl_compilabile_firmato.pdf.p7m

alle seguenti condizioni:

1. Dovranno essere rispettate le prescrizioni esecutive contenute all'interno del parere MIC|MIC_SABAP-RA|26/07/2024|0012028-P espresso dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
2. Ai sensi dell'art. 146 c.4 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., la presente Autorizzazione Paesaggistica è efficace per un periodo di **cinque anni**, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;
3. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo;
4. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;

Si fa presente che:

- il rilascio della presente non esime il titolare della stessa dal dovere di procurarsi i titoli edilizi necessari e le altre autorizzazioni, nulla osta, pareri ecc. eventualmente necessari per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per incidenti a terzi che dovessero verificarsi in conseguenza della presente autorizzazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.